



PROPOSTA DI ORDINANZA SINDACALE

SIGNAT AGRIGENTUM MIRABILIS AULA GIGANTUM	PROPOSTA DEL SETTORE III REG. SETTORE N. 147 DEL 30.03.2021	GABINETTO DEL SINDACO DEPOSITATA IN DATA 30.03.2021 REGISTRATA AL N. //
OGGETTO	<i>Ordinanza, contingibile ed urgente, ex art.50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. a tutela dei cittadini affetti da favismo. Disposizioni per la coltivazione e la vendita di fave e piselli nei centri abitati e nel territorio comunale.</i>	

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO

che da risultati scientifici consolidati si è appurato che il favismo, patologia congenita a trasmissione ereditaria X-recessiva, è determinata da una alterazione genetica che codifica l'anomalia strutturale dell'enzima *glucosio-6-fosfato deidrogenasi* (deficit di G6PD), con il risultato della rottura dei globuli rossi, la conseguente crisi emolitica, comparsa di ittero, anemia, disfunzioni renali (fino all'insufficienza renale acuta), dolori addominali, nausea e vomito.

che i soggetti affetti dal predetto deficit di G6PD, nella variante mediterranea, possono sviluppare crisi emolitica tale da costituire serio pericolo con conseguenze anche letali, se esposti all'ingestione di fave e piselli, ovvero alla sola percezione dell'odore delle medesime o all'inalazione del loro polline durante il periodo dell'inflorescenza.

che l'inalazione del predetto polline può facilmente avvenire in prossimità di campi ed orti di produzione delle fave.

che nei casi di specie, l'intervento preventivo più efficace e scientificamente provato per evitare lo scatenarsi di crisi emolitiche, consiste essenzialmente nella assenza di piantagioni di fave e nell'assenza di punti vendita di fave sfuse in prossimità, sia delle abitazioni, sia degli altri ambiti frequentati dai predetti soggetti per motivi di lavoro o cura o studio o partecipazione al culto.

che nel territorio comunale di Agrigento si realizzano coltivazioni di fave, piselli e similari.

che è necessario vietare la coltivazione dei suddetti legumi entro un raggio di almeno 300 metri in linea d'aria dall'immobile di abitazione usuale o dal posto di lavoro o dal luogo di frequentazione abituale dei cittadini affetti dal deficit di G6PD.

che, pertanto, è necessario oltre che vietarne la coltivazione, regolamentarne la vendita e la somministrazione, in relazione alla pericolosità delle stesse per i cittadini predisposti e/o affetti da favismo, in quanto costituiscono fattore scatenante di crisi emolitiche.

TENUTO CONTO

che in merito alla patologia in argomento trattandosi di situazioni endemiche e statisticamente significative solo per alcune zone del territorio nazionale - nulla è stato previsto con disposizioni generalizzate da parte delle Autorità Sanitarie centrali e regionali e pertanto si rende necessaria l'adozione da parte del Sindaco, di provvedimenti atti a prevenire situazioni di grave pericolo per i cittadini predisposti al favismo;

RICHIAMATE

Le Ordinanze Sindacali n. 6 del 3 febbraio 2012, n. 123 del 22 ottobre 2012, n. 169 del 14 ottobre 2015, n. 202 del 14 dicembre 2015, n. 238 del 29 novembre 2017 e n. 163 del 9 novembre 2018 con le quali sono state emanate disposizioni intese a tutelare la salute e la vita di singoli soggetti affetti da "favismo", nonché per prevenire problematiche riferibili ad una generalità indistinta di cittadini affetti da tale patologia.

CONSIDERATO

che le citate Ordinanze sono state emesse a seguito di specifiche richieste da parte di persone affette dalla predetta patologia, sulla base di specifico parere dall'ASP di Agrigento, con il quale veniva rilevata l'opportunità di adottare misure precauzionali per garantire la massima tutela dei soggetti a rischio.

che le citate ordinanze hanno dato disposizioni sia a carattere generale su tutto il territorio comunale, rivolte ai titolari di attività commerciali esercitate sia in sede fissa che su aree pubbliche e tese a dare pubblicità dell'eventuale vendita di fave fresche apponendo appositi cartelli ben visibili e a vietare la vendita sfusa delle fave fresche, disponendo che l'esposizione e le vendite potessero avvenire solo mediante confezionamento in contenitori chiusi o in sacchetti sigillati, sia a carattere specifico vietando altresì la coltivazione di fave all'interno di un raggio di 300 metri in linea d'aria dalla residenza delle persone affette da "favismo".

che nei casi di specie, l'intervento preventivo più efficace e scientificamente provato per evitare lo scatenarsi di crisi emolitiche, consiste essenzialmente nella assenza di piantagioni di fave e nell'assenza di punti vendita di fave sfuse in prossimità, sia delle abitazioni, sia degli altri ambiti frequentati dai predetti soggetti per motivi di studio o cura o partecipazione al culto.

ATTESO

Che tra le Ordinanze sopra richiamate e, nello specifico, l'O.S. n. 6 del 03.02.2012 e l'O.S. n. 123 del 22.10.2012 risultano revocate in quanto le relative disposizioni sono state riprese e disciplinate dalle successive Ordinanze Sindacali n. 169 del 14.10.2015 e n. 202 del 14.12.2015.

Che le successive Ordinanze Sindacali n. 238 del 29 novembre 2017 e n. 163 del 9 novembre 2018 ineriscono la disciplina di ulteriori soggetti affetti da favismo in altra parte della Città di Agrigento e, nello specifico, nella frazione di Fontanelle.

Che necessita, pertanto, in un'ottica di razionalizzazione ed unicità di procedimenti-provvedimenti, al fine di dare maggiore organicità a tali atti disciplinanti la medesima materia.

VISTA

la recente istanza prodotta da alcuni cittadini, affetti dalla citata patologia, acquisita agli atti dell'Ente con prot. n. 19556 del 22.03.2021, con la quale viene richiesto di riconfermare le precedenti Ordinanze Sindacali in merito con un'unica nuova Ordinanza, nella quale venga riposta particolare vigilanza su tutto il territorio comunale, con particolare attenzione alla frazione del Villaggio Mosè, luogo di residenza degli stessi, alle arterie stradali di collegamento di tale frazione con il centro Città, compresi i territori circostanti alle strutture ospedaliere, guardie mediche, farmacie, uffici pubblici, per una fascia di rispetto-salvaguardia di almeno 300 (trecento) metri in linea d'aria con divieto assoluto di coltivazione di fave e piselli, pena l'eliminazione di tali colture, con effetto immediato, e applicazione delle sanzioni pecuniarie previste.

CONSIDERATO

Che alla stregua di quanto già evidenziato va altresì riposta particolare vigilanza ed attenzione anche alla frazione di Fontanelle, luogo di residenza di ulteriori soggetti affetti dalla medesima patologia e pertanto alle arterie stradali di collegamento di tale frazione con il centro Città, compresi i territori circostanti alle strutture ospedaliere, guardie mediche, farmacie, uffici pubblici, per una fascia di rispetto-salvaguardia di almeno 300 (trecento) metri in linea d'aria con divieto assoluto di coltivazione di fave e piselli, pena l'eliminazione di tali colture, con effetto immediato, e applicazione delle sanzioni pecuniarie previste.

RITENUTO

indispensabile eliminare le colture esistenti di legumi della specie fave e piselli ed al contempo **vietare in modo assoluto** il tipo di coltura in questione, **entro un raggio di 300 (trecento) metri in linea d'aria** dalla *via del Lingustro al Villaggio Mosè* dalla *via Caterina Ricci Gramitto in Fontanelle* nonché nei tratti stradali di collegamento con il centro Città e dalle scuole do ogni ordine e grado frequentate dai relativi soggetti.

opportuno, alla luce della pericolosità di quanto potrebbe verificarsi, attuare un **intervento preventivo ed efficace** a favore di tutti i soggetti affetti da tale patologia.

necessario l'adozione da parte del Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, di provvedimenti atti a prevenire situazioni di grave pericolo per i cittadini di cui sopra.

che tutti i soggetti interessati dalla patologia in argomento potrebbero, in determinate condizioni "espositive" evolvere e sfociare in una crisi emolitica acuta con pericolo della propria vita.

VISTI

Part. 32 della Costituzione;
la L. 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla L.R. 48/91 e s.m.i.;
la L. 241/1990 e s.m.i. così come recepita dalla L.R. 7/2019;
il T.U. EE. LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000;
la L. 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata;
l'O.R.EE.LL della Regione Siciliana;
l'art.13, comma 2, della L. 23.12.1978, n. 833;
l'art.50, comma 5 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

ASSUNTA

la competenza dell'Organo ad adottare il presente provvedimento, ai sensi dell'art.107, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

PROPONE

previo richiamo della superiore narrativa a motivazione

1° - Divieto di coltivazione di fave e piselli nel territorio del Comune di Agrigento

Nell'ambito territoriale del comune di Agrigento, la coltivazione di fave e piselli è vietata limitatamente ai seguenti siti:

- Entro 300 metri di raggio in linea d'aria dal perimetro di cinta e all'interno dei sotto elencati immobili:
 - presidi ospedalieri, case di cura, strutture sanitarie pubbliche e private e istituti di ricerca;*
 - istituzioni scolastiche pubbliche e private e di ogni ordine e grado, compresi asili nido e scuole materne;*
 - edifici pubblici statali, compresi gli uffici giudiziari e le carceri, regionali, provinciali e comunali, compresi i cimiteri; gli stadi, le chiese parrocchiali, gli uffici postali;*
- Su presentazione di richiesta motivata da parte dei rappresentanti legali, direttamente ai Servizi per l'Igiene e Sanità Pubblica delle ASP di competenza - entro 300 metri di raggio in linea d'aria del perimetro di cinta e all'interno dello stesso dei sotto elencati immobili:
 - istituzioni residenziali non scolastiche per minori, handicappati, anziani;*
 - edifici di culto non compresi al precedente punto, campi ed edifici per lo sport, piscine e palestre, banche;*
- Su presentazione di richiesta documentata, presentata direttamente dall'interessato o per il tramite del medico di base o di medico specialista o di medico dei servizi della ASP ai servizi per l'Igiene e Sanità Pubblica delle ASP di competenza territoriale, entro 300 metri di raggio in linea d'aria dal perimetro di cinta e all'interno dello stesso dei sotto elencati immobili frequentati da cittadini affetti da deficit di G6PD, cioè predisposti al favismo:
 - appartamento o casa di residenza e permanenza e/o domicilio abituale;*
 - luogo abituale di lavoro;*
 - entro m. 300 dai centri abitati.*

Le domande di cui ai precedenti punti 2. e 3., devono pervenire all'ASP di Agrigento entro il 30 settembre della annualità agricola di competenza.

Restano valide le domande già inoltrate nelle annate precedenti alla ASP della zona interessata.

DI DARE ATTO che, nel caso di coltivazione di fave e piselli, attivate entro gli ambiti territoriali di divieto stabiliti dal presente provvedimento, esse dovranno essere spiantate, rimosse e/o distrutte, a cura dei coltivatori medesimi.

DI DARE ATTO in merito alle predette operazioni di espianto, rimozione e/o distruzione delle piantagioni di legumi quali fave e piselli, nel caso in cui i soggetti interessati al divieto di coltivazione non vi ottemperassero autonomamente, il Comando di Polizia Locale e/o le Forze dell'Ordine e/o il Servizio per l'Igiene e Sanità

Pubblica della ASP di Agrigento, anche singolarmente, sono autorizzati a inoltrare agli interessati *richiesta di diffida scritta* per il rispetto al presente divieto.

DI DARE ATTO che il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASP di Agrigento dovrà inviare al Comando di Polizia Locale, *entro il 30 novembre di ogni anno*, per la sorveglianza e la vigilanza sull'attuazione del presente provvedimento, gli elenchi nominativi dei soggetti che hanno fatto richiesta di applicazione, a proprio favore, del divieto di coltivazione di fave e piselli previsto dal presente provvedimento, in particolare, a seguito dell'istanza di parte il divieto di coltivazione.

2° - Obbligo di apposizione di cartello per la vendita di fave fresche sfuse

1. I titolari di tutte le attività commerciali, sia su sede fissa, compresi i pubblici esercizi che i ristoranti, sia su aree pubbliche o private, i quali servono o pongono in vendita fave fresche sfuse, ne danno corretta pubblicità per mezzo di un cartello di dimensioni minime di cm. 30 x 40 con la seguente dicitura:

AVVISO PER I CITTADINI A RISCHIO DI CRISI EMOLITICA DA FAVISMO IN QUESTO ESERCIZIO COMMERCIALE SONO ESPOSTE FAVE FRESCHE SFUSE

- Per le attività commerciali ubicate in immobili, tale cartello deve essere posto bene in vista, sia agli ingressi per il pubblico che nel settore di vendita.
 - Per i ristoranti e simili, tale cartello deve essere posto bene in vista agli ingressi per il pubblico.
 - Per le attività commerciali ubicate su aree pubbliche e private, tale cartello deve essere posto bene in vista sul punto di vendita.
2. Ai titolari di tutte le attività commerciali di cui al precedente punto 1. è fatto divieto di porre in esposizione e vendita fave fresche sfuse.
- a) *Tassativamente, entro metri lineari 50 dal perimetro di cinta e all'interno dello stesso dei sottoelencati immobili, relativamente a:*
- Aziende Ospedaliere, Presidi Ospedalieri, Ospedali Pubblici, di cui all'art.4 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, così come modificato dall'art.5 del D.Lgs. 07.12.1993, n. 517.
 - Istituzioni Sanitarie e Istituti di Ricerca, Ricovero, Cura, Degenza e Riabilitazione, di cui agli artt. 26, 41, 42, 43 e 44 della L. 23.12.1978, n. 833, Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA), di cui alla L.R. 01.09.1993, n. 41.
 - Istituzioni Scolastiche Pubbliche e Private, di ogni ordine e grado, ivi compresi asili nido e scuole materne.
 - Edifici Pubblici Statali, compresi gli Uffici Giudiziari e le Carceri, regionali, provinciali, comunali, compresi i cimiteri, gli stadi, le chiese parrocchiali, gli uffici postali.
- b) *Su presentazione di domanda motivata alla ASP competente, entro metri lineari 50 di distanza dal perimetro di cinta e all'interno dello stesso dei sotto elencati immobili, relativamente a:*
- Istituzioni residenziali non scolastiche per minori, portatori di handicap e anziani.
 - Edifici di culto non compresi al precedente punto a), campi ed edifici per lo sport, piscine e palestre.
- c) *Su presentazione di domanda documentata alla ASP competente, entro metri 50 di raggio da ingresso immobile e appartamento o casa di residenza e permanenza e/o domicilio abituale di cittadini affetti da deficit di G6PD, cioè predisposti al favismo;*
- Le persone fisiche o giuridiche, di cui ai precedenti punti 2.b e 2.c, che intendano avvalersi delle disposizioni relative al divieto di vendita delle fave fresche sfuse, di cui al presente provvedimento, inoltrano allo scopo, direttamente o per il tramite del medico di base o del medico specialista o del medico dei servizi della ASP, richiesta documentata (per le persone fisiche) o motivata (per le persone giuridiche) entro qualunque data, il Servizio per l'igiene e Sanitari; Pubblica della ASP di competenza, che ne daranno comunicazione al competente Gruppo di Polizia Municipale.

Allo scopo sono valide le domande inoltrate nelle annate precedenti alla ASP di Agrigento e quelle presentate per il divieto di coltivazione di fave e piselli.

3° - Facoltà di apposizione del cartello di apprezzamento del Comune di Agrigento per la vendita di fave fresche preincartate.

3. I titolari di tutte le attività commerciali, sia su sede fissa, compresi i pubblici esercizi e i ristoranti, sia su aree pubbliche o private, i quali trasportano, servono o pongono in vendita fave fresche preincartate previa comunicazione con *lettera Raccomandata con A.R.* al Settore III - Servizio 1 (Sanità) del Comune di Agrigento, sono autorizzati a darne corretta pubblicità per mezzo di un cartello di dimensione minime di cm. 30 x 40 con la seguente dicitura:

AVVISO PER I CITTADINI

QUESTO ESERCIZIO COMMERCIALE HA L'APPREZZAMENTO DEL COMUNE DI AGRIGENTO PERCHE' PONE IN VENDITA FAVE FRESCHE PREINCARTATE A TUTELA DELLA SALUTE DEI CITTADINI A RISCHIO DI CRISI EMOLITICA DA FAVISMO

(lettera Raccomandata A/R n. _____ del _____ Ufficio Postale _____)

- *Per le attività commerciali ubicate in immobili, tale cartello deve essere posto bene in vista, sia agli ingressi per il pubblico, che nel settore di vendita.*
- *Per i ristoranti e simili, tale cartello deve essere posto bene in vista agli ingressi per il pubblico.*
- *Per le attività commerciali ubicate sulle aree pubbliche e private, tale cartello deve essere posto bene in vista sul punto di vendita.*

DI DARE ATTO che il Comando di Polizia Locale, le Forze dell'Ordine e il Servizio per l'Igiene e Sanità Pubblica dell'ASP di Agrigento, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, è incaricato alla vigilanza ed esecuzione, anche in forma coordinata, del presente provvedimento e deferire all'Autorità Giudiziaria il mancato suo rispetto – inosservanza, costituendo reato, ai sensi e per gli effetti dell'art.650 del Codice Penale.

DI DARE ATTO che l'inottemperanza alle disposizioni descritte nel presente provvedimento è punita - inoltre - con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di 300 euro.

DI DARE ATTO che il presente provvedimento, avente valenza e natura temporale in relazione al venir meno delle condizioni e delle valutazioni che l'hanno determinato, sia ottemperato ed osservato fino a quando non verrà emanato atto di revoca.

DI DARE ATTO che il presente provvedimento revoca le precedenti Ordinanze Sindacali in materia che per effetto riorganizzare in un *unicum* e razionalizzare la materia in argomento, conflueno le relative discipline unitariamente nel presente atto, attesa la validità sull'intero territorio comunale.

DI DARE la massima diffusione e pubblicità possibile al presente provvedimento, tramite pubblicazione sul portale istituzionale del Comune di Agrigento (www.comune.agrigento.it) e pubblicizzato sui *mass media* locali, *social network* e, ove possibile, spot su TV locali, affissione di manifesti murali e comunicato alla Camera di Commercio ed alle Associazioni di categoria per quanto di rispettiva competenza, anche ai fini della sua diffusione.

DI DISPORRE la pubblicazione come per legge.

Il Responsabile del Settore III
f.to Dr. Gaetano Di Giovanni

Parere di Regolarità Tecnica	Visto di Regolarità Contabile
<p data-bbox="292 253 692 277" style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL SETTORE III</p> <p data-bbox="201 315 783 573">In ordine alla regolarità tecnica della proposta che precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.53 della Legge 142/90 e dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000, nonché in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, nonché dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere:</p> <p data-bbox="347 645 635 703" style="text-align: center;">FAVOREVOLE f.to Dr. G. Di Giovanni</p>	<p data-bbox="903 253 1303 277" style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV</p> <p data-bbox="810 315 1393 636">In ordine alla copertura finanziaria della proposta che precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 della Legge 142/90 e dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000, nonché in ordine all'assenza di condizioni che possano determinare lo squilibrio nella gestione delle risorse, ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, nonché dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si appone VISTO di regolarità contabile:</p> <p data-bbox="970 678 1230 736" style="text-align: center;">FAVOREVOLE f.to Dr. G. Mantione</p>

Originale firmato depositato in atti



COMUNE DI AGRIGENTO

ORDINANZA SINDACALE

Registro Interno n. 147 S/3	del 30.03.2021
Registro Generale n. 54	del 30.03.2021

OGGETTO	<i>Ordinanza, contingibile ed urgente, ex art.50, comma 5 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. a tutela dei cittadini affetti da favismo. Disposizioni per la coltivazione e la vendita di fave e piselli nei centri abitati e nel territorio comunale.</i>
---------	---

IL SINDACO

PREMESSO

Che la tutela della salute costituisce diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività.

VISTA

la proposta di Ordinanza n. 147 del 30.03.2021, proveniente dal Settore III, allegata, recante i pareri tecnici e contabili;

RILEVATO

che ricorrono i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento della proposta e che, pertanto, va condivisa, nella forma e nei contenuti, per l'adozione dei provvedimenti di competenza;

VISTI

Part. 32 della Costituzione;
la L. 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla L.R. 48/91 e s.m.i.;
la L. 241/1990 e s.m.i. così come recepita dalla L.R. 7/2019;
il T.U. EE. LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000;
la L. 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata;
l'O.R.EE.LL della Regione Siciliana;
Part.13, comma 2, della L. 23.12.1978, n. 833;
Part.50, comma 5 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

RITENUTA

la propria competenza ad adottare il presente provvedimento, ai sensi 50, comma 5 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

ORDINA

per tutto quanto in narrativa evidenziato e che qui si intende integralmente riportato

1° - Divieto di coltivazione di fave e piselli nel territorio del Comune di Agrigento

Nell'ambito territoriale del comune di Agrigento, la coltivazione di fave e piselli è vietata limitatamente ai seguenti siti:

- Entro 300 metri di raggio in linea d'aria dal perimetro di cinta e all'interno dei sotto elencati immobili:
 - *presidi ospedalieri, case di cura, strutture sanitarie pubbliche e private e istituti di ricerca;*
 - *istituzioni scolastiche pubbliche e private e di ogni ordine e grado, compresi asili nido e scuole materne;*
 - *edifici pubblici statali, compresi gli uffici giudiziari e le carceri, regionali, provinciali e comunali, compresi i cimiteri; gli stadi, le chiese parrocchiali, gli uffici postali;*
- Su presentazione di richiesta motivata da parte dei rappresentanti legali, direttamente ai Servizi per l'Igiene e Sanità Pubblica delle ASP di competenza - entro 300 metri di raggio in linea d'aria del perimetro di cinta e all'interno dello stesso dei sotto elencati immobili:
 - *istituzioni residenziali non scolastiche per minori, handicappati, anziani;*
 - *edifici di culto non compresi al precedente punto, campi ed edifici per lo sport, piscine e palestre, banche;*
- Su presentazione di richiesta documentata, presentata direttamente dall'interessato o per il tramite del medico di base o di medico specialista o di medico dei servizi della ASP ai servizi per l'Igiene e Sanità Pubblica delle ASP di competenza territoriale, entro 300 metri di raggio in linea d'aria dal perimetro di cinta e all'interno dello stesso dei sotto elencati immobili frequentati da cittadini affetti da deficit di G6PD, cioè predisposti al favismo:
 - *appartamento o casa di residenza e permanenza e/o domicilio abituale;*
 - *luogo abituale di lavoro;*
 - *entro m. 300 dai centri abitati.*

Le domande di cui ai precedenti punti 2. e 3., devono pervenire all'ASP di Agrigento entro il 30 settembre della annualità agricola di competenza.

Restano valide le domande già inoltrate nelle annate precedenti alla ASP della zona interessata.

DI DARE ATTO che, nel caso di coltivazione di fave e piselli, attivate entro gli ambiti territoriali di divieto stabiliti dal presente provvedimento, esse dovranno essere spiantate, rimosse e/o distrutte, a cura dei coltivatori medesimi.

DI DARE ATTO in merito alle predette operazioni di espianto, rimozione e/o distruzione delle piantagioni di legumi quali fave e piselli, nel caso in cui i soggetti interessati al divieto di coltivazione non vi ottemperassero autonomamente, il Comando di Polizia Locale e/o le Forze dell'Ordine e/o il Servizio per l'Igiene e Sanità Pubblica della ASP di Agrigento, anche singolarmente, sono autorizzati a inoltrare agli interessati *richiesta di diffida scritta* per il rispetto al presente divieto.

DI DARE ATTO che il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASP di Agrigento dovrà inviare al Comando di Polizia Locale, *entro il 30 novembre di ogni anno*, per la sorveglianza e la vigilanza sull'attuazione del presente provvedimento, gli elenchi nominativi dei soggetti che hanno fatto richiesta di applicazione, a proprio favore, del divieto di coltivazione di fave e piselli previsto dal presente provvedimento, in particolare, a seguito dell'istanza di parte il divieto di coltivazione.

2° - Obbligo di apposizione di cartello per la vendita di fave fresche sfuse

- I titolari di tutte le attività commerciali, sia su sede fissa, compresi i pubblici esercizi che i ristoranti, sia su aree pubbliche o private, i quali servono o pongono in vendita fave fresche sfuse, ne danno corretta pubblicità per mezzo di un cartello di dimensioni minime di cm. 30 x 40 con la seguente dicitura:

**AVVISO PER I CITTADINI A RISCHIO DI CRISI EMOLITICA DA FAVISMO
IN QUESTO ESERCIZIO COMMERCIALE SONO ESPOSTE FAVE FRESCHE SFUSE**

- Per le attività commerciali ubicate in immobili, tale cartello deve essere posto bene in vista, sia agli ingressi per il pubblico che nel settore di vendita.

- Per i ristoranti e simili, tale cartello deve essere posto bene in vista agli ingressi per il pubblico.
- Per le attività commerciali ubicate su aree pubbliche e private, tale cartello deve essere posto bene in vista sul punto di vendita.

2. Ai titolari di tutte le attività commerciali di cui al precedente punto 1. è fatto divieto di porre in esposizione e vendita fave fresche sfuse.

- a) *Tassativamente, entro metri lineari 50 dal perimetro di cinta e all'interno dello stesso dei sottoelencati immobili, relativamente a:*
- Aziende Ospedaliere, Presidi Ospedalieri, Ospedali Pubblici, di cui all'art.4 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, così come modificato dall'art.5 del D.Lgs. 07.12.1993, n. 517.
 - Istituzioni Sanitarie e Istituti di Ricerca, Ricovero, Cura, Degenza e Riabilitazione, di cui agli artt. 26, 41, 42, 43 e 44 della L. 23.12.1978, n. 833, Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA), di cui alla L.R. 01.09.1993, n. 41.
 - Istituzioni Scolastiche Pubbliche e Private, di ogni ordine e grado, ivi compresi asili nido e scuole materne.
 - Edifici Pubblici Statali, compresi gli Uffici Giudiziari e le Carceri, regionali, provinciali, comunali, compresi i cimiteri, gli stadi, le chiese parrocchiali, gli uffici postali.
- b) *Su presentazione di domanda motivata alla ASP competente, entro metri lineari 50 di distanza dal perimetro di cinta e all'interno dello stesso dei sotto elencati immobili, relativamente a:*
- Istituzioni residenziali non scolastiche per minori, portatori di handicap e anziani.
 - Edifici di culto non compresi al precedente punto a), campi ed edifici per lo sport, piscine e palestre.
- c) *Su presentazione di domanda documentata alla ASP competente, entro metri 50 di raggio da ingresso immobile e appartamento o casa di residenza e permanenza e/o domicilio abituale di cittadini affetti da deficit di G6PD, cioè predisposti al favismo;*
- Le persone fisiche o giuridiche, di cui ai precedenti punti 2.b e 2.c, che intendano avvalersi delle disposizioni relative al divieto di vendita delle fave fresche sfuse, di cui al presente provvedimento, inoltrano allo scopo, direttamente o per il tramite del medico di base o del medico specialista o del medico dei servizi della ASP, richiesta documentata (per le persone fisiche) o motivata (per le persone giuridiche) entro qualunque data, il Servizio per l'igiene e Sanitari; Pubblica della ASP di competenza, che ne daranno comunicazione al competente Gruppo di Polizia Municipale.

Allo scopo sono valide le domande inoltrate nelle annate precedenti alla ASP di Agrigento e quelle presentate per il divieto di coltivazione di fave e piselli.

3° - Facoltà di apposizione del cartello di apprezzamento del Comune di Agrigento per la vendita di fave fresche preincartate.

3. I titolari di tutte le attività commerciali, sia su sede fissa, compresi i pubblici esercizi e i ristoranti, sia su aree pubbliche o private, i quali trasportano, servono o pongono in vendita fave fresche preincartate previa comunicazione con *lettera Raccomandata con A.R.* al Settore III - Servizio 1 (Sanità) del Comune di Agrigento, sono autorizzati a darne corretta pubblicità per mezzo di un cartello di dimensione minime di cm. 30 x 40 con la seguente dicitura:

AVVISO PER I CITTADINI

QUESTO ESERCIZIO COMMERCIALE HA L'APPREZZAMENTO DEL COMUNE DI AGRIGENTO PERCHE' PONE IN VENDITA FAVE FRESCHE PREINCARTATE A TUTELA DELLA SALUTE DEI CITTADINI A RISCHIO DI CRISI EMOLITICA DA FAVISMO

(lettera Raccomandata A/R n. _____ del _____ Ufficio Postale _____)

- *Per le attività commerciali ubicate in immobili, tale cartello deve essere posto bene in vista, sia agli ingressi per il pubblico, che nel settore di vendita.*

- *Per i ristoranti e simili, tale cartello deve essere posto bene in vista agli ingressi per il pubblico.*
- *Per le attività commerciali ubicate sulle aree pubbliche e private, tale cartello deve essere posto bene in vista sul punto di vendita.*

DI DARE ATTO che il Comando di Polizia Locale, le Forze dell'Ordine e il Servizio per l'Igiene e Sanità Pubblica dell'ASP di Agrigento, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, è incaricato alla vigilanza ed esecuzione, anche in forma coordinata, del presente provvedimento e deferire all'Autorità Giudiziaria il mancato suo rispetto – inosservanza, costituendo reato, ai sensi e per gli effetti dell'art.650 del Codice Penale.

DI DARE ATTO che l'inottemperanza alle disposizioni descritte nel presente provvedimento è punita - inoltre - con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di 300 euro.

DI DARE ATTO che il presente provvedimento, avente valenza e natura temporale in relazione al venir meno delle condizioni e delle valutazioni che l'hanno determinato, sia ottemperato ed osservato fino a quando non verrà emanato atto di revoca.

DI DARE ATTO che il presente provvedimento revoca le precedenti Ordinanze Sindacali in materia che per effetto riorganizzare in un *unicum* e razionalizzare la materia in argomento, conflueno le relative discipline unitariamente nel presente atto, attesa la validità sull'intero territorio comunale.

DI DARE la massima diffusione e pubblicità possibile al presente provvedimento, tramite pubblicazione sul portale istituzionale del Comune di Agrigento (www.comune.agrigento.it) e pubblicizzato sui *mass media* locali, *social network* e, ove possibile, spot su TV locali, affissione di manifesti murali e comunicato alla Camera di Commercio ed alle Associazioni di categoria per quanto di rispettiva competenza, anche ai fini della sua diffusione.

DI DISPORRE la pubblicazione come per legge.

Trattandosi di atto notificato e/o comunicato a specifico destinatario, ai sensi dell'art. 3 della LR 7/2019, si avverte che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 giorni o 60 giorni dal giorno successivo al termine di pubblicazione all'Albo pretorio comunale. Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo ai termini di legge con la pubblicazione all'Albo pretorio on line di questo Comune.

Il Sindaco
f.to Dr. Francesco Micciché

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto **Responsabile del Settore I (o suo delegato)**,
su conforme allegata attestazione del sistema informatico

CERTIFICA

che la presente determinazione, ai sensi dell'art. 11 della LR n. 44/91 e dell'art. 12 della LR n. 5/2011 è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ per giorni 15 consecutivi (*Registro informatico pubblicazioni. n. _____ /0000*)

Agrigento, li _____

Il Responsabile del Settore I (o suo delegato)
f.to _____